



Comune di Modena

L'Assessore alle Politiche Ambientali

Data 22.10.01

prot. n. PG 143607 AM6481/01

ORDINANZA SULL'UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Visto l'art.3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Visto l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934;

Visti il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70, il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n°559;

Visto il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Letta la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO;

Visto il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975;

Vista la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

Visto la Circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.90 "Animali selvatici ed esotici in cattività" – Vigilanza Veterinaria Permanente;

Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13.3.93;

Vista la L. n° 473 del 22/11/1993 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (nuovo art. 727 del Codice penale) che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

Visto il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;

Visto il sostegno espresso dalla maggioranza del Consiglio comunale alla proposta di un Disegno di Legge recanti nuove norme sull'uso degli animali, nei circhi e spettacoli viaggianti, del 8/6/2000;

Preso atto che la Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente (Servizio Conservazione della Natura - Autorità Scientifica Cites) ha emanato il 10.5.2000, un documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98;

Considerato che occorre dettare disposizioni precise sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

Sentita la Polizia Municipale di Modena;

Su proposta dell'Ufficio Diritti Animali in collaborazione con in Servizio Veterinario dell'AUSL di Modena;

Visto l'art. 24 "Tutela delle specie animali" del Regolamento comunale per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante del Comune di Modena (Del. Cons. 27 del 5.3.92) ed in attesa dell'emanazione di un'apposita regolamentazione sull'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi

ORDINA

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.
2. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi - aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie - nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 30 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 400 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.

Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 15 mq per un esemplare, ampliata di 8 mq per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie.

Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell'acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi. Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.

Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a tre esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a tre capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da due capi in su.

3. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 1) e 2) è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Modena con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
 - assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
 - assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
4. In deroga al divieto di cui al precedente articolo 1) è consentita l'esposizione degli animali di cui al precedente articolo 2) a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
5. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
 - a) Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
 - b) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - c) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.
 - d) Dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - e) Planimetria con data e firma;
 - f) Piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;

DISPONE

- che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario;
- che le violazioni di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 250.000 (Euro 129.11) a £. 1.500.000 (Euro 774.68), la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa;
- che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge
- che la presente ordinanza entri in vigore il 10/11/01.

Per il Sindaco

L'Assessore alle Politiche Ambientali
Prof. Mauro Tesaurò